

Pescara, 25 maggio 2012

Prot. n. 53/2012

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO**

Via F. Filomusi Guelfi snc
67100 L'AQUILA

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO**

Monastero Agostiniano di S. Amico
Via di S. Basilio, 2A
67100 L'AQUILA

Oggetto: D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 art. 45. Valle Porclaneta. Prescrizioni di tutela indiretta.

Il paesaggio della Valle Porclaneta, nell'organica articolazione dei manufatti che più lo caratterizzano (chiesa-casale, casali, muri a secco, mulattiere), è il portato storico di una millenaria cultura silvo-pastorale, che ha saputo docilmente plasmare lo spazio fisico-naturale sul filo di un mirabile equilibrio ecologico tra natura e cultura (1).

In questo contesto i casali sorgono come unità funzionali a servizio della cosiddetta monticazione, o alpeggio, o transumanza verticale, con una tipologia costruttiva che rispecchia la loro tradizionale destinazione d'uso come ricovero per le greggi e residenza temporanea o stagionale dei pastori. Di questo sistema territoriale la Chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta è il fulcro e, per così dire, l'iconema ed i casali che la incoronano ne sono le fondamentali articolazioni. Una serie di evidenze morfologiche rende immediatamente visibile questa continuità Chiesa-Casali: la comune muratura in pietra locale, la disposizione dei volumi in contropendio, l'angolo di inclinazione dei tetti docilmente adagiati lungo le linee dei pendii, la qualità della malta che lega esternamente le pietre dei muri, una malta 'povera', cioè ricca di inerti (sabbia, pietrisco) e scarsa di legante solido (calce).

Le prescrizioni licenziate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per l'Abruzzo nella notifica di avvio del procedimento di vincolo indiretto ex art.45 D.Lgs 42/2004 sembrano sufficientemente tutelare le strutture edilizie dei casali-pagliare nelle loro forme materiali.

Va rilevato, tuttavia, che 'le condizioni di ambiente' di cui all'art.45 - la c.d. 'fascia di rispetto' o 'cornice ambientale' -, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza in materia, non comprendono soltanto la dimensione orizzontale degli assetti morfologici, ma anche quella verticale dei valori storico-culturali che quelle forme hanno sedimentato attraverso i secoli e che ad esse soggiacciono come in filigrana (2).

Da quanto sopra detto sembra emergere con sufficiente chiarezza come le tutele del vincolo indiretto possano e debbano interessare non solo la *facies* della 'cornice ambientale' ma anche, più in profondità, i suoi valori storico-culturali.

Pertanto, una corretta applicazione del criterio della continuità storica dovrebbe certamente esigere, a nostro avviso, che sia vietata, con una specifica prescrizione, la trasformazione dei casali-pagliare in aziende agrituristiche, come previsto dal nuovo PRG del Comune di Magliano de' Marsi. Essa infatti segnerebbe una verticale discontinuità nella continuità storica della Valle Porclaneta, trasformando di fatto il comprensorio di S. Maria – il mirabile sistema territoriale integrato chiesa/casale - casali - in un inaccettabile plesso agrituristico completamente avulso dalla filiera storica dell'area e dunque del tutto fuori fase, per così dire, rispetto alla chiesa, cioè al bene monumentale direttamente vincolato.

Inoltre, l'aumento esponenziale della pressione antropica conseguente al riuso di questi manufatti come aziende agrituristiche, oltre che sulla continuità storica dell'area avrebbe pesanti ricadute anche sulle 'condizioni di decoro' (incremento del traffico veicolare, inquinamento acustico ecc.), oggetto anch'esse di tutela ai sensi dell'art.45.

Per non menzionare il fatto che una trasformazione di tale ampiezza non è ragionevolmente pensabile che possa avvenire senza alterazioni delle stesse forme materiali (si pensi soltanto, ad esempio, all'ineludibile necessità di infrastrutturare più o meno capillarmente l'area a supporto delle strutture recettive).

Per le ragioni sopra esposte, chiediamo con forza che nelle prescrizioni del vincolo indiretto sia inserita una specifica norma che vieti espressamente la riconversione dei casali della Valle Porclaneta ad uso agroturistico, in quanto lesiva della continuità storica, delle condizioni di decoro e delle linee morfologiche dell'area adiacente alla chiesa.

Le prescrizioni del vincolo indiretto, così come licenziate dalla Soprintendenza nella notifica di avvio del procedimento, presentano a nostro avviso due ulteriori punti di criticità.

Il primo riguarda l'omissione di qualsiasi indicazione a tutela dei muri a secco che corrono lungo le mulattiere della piccola Valle Porclaneta, in particolare nelle immediate adiacenze della chiesa.

Essi sono una 'marca' essenziale ed insostituibile della cornice ambientale, documento preziosissimo della sapienza ecologica della tradizionale cultura pastorale dell'Abruzzo montano e della Valle Porclaneta (si tratta infatti di manufatti ad impronta ecologica pari a zero, in quanto non comportano l'immissione di nuove materialità nell'ambiente, ma solo l'uso di un'umile e raffinatissima tecnologia costruttiva di straordinaria modernità, all'altezza delle più avanzate tecniche dell'odierna bio-architettura).

Anche per essi chiediamo pertanto l'inserimento di una specifica norma di salvaguardia, che ne vieti la demolizione e ne autorizzi solo il restauro conservativo con le tecniche tradizionali rigorosamente a secco.

Il secondo punto riguarda l'omissione di qualsiasi indicazione a tutela delle querce secolari dell'area, anch'esse parte integrante ed essenziale della cornice ambientale della Chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta.

Chiediamo a riguardo che una norma specificamente dedicata ne prescriva un'attenta e scrupolosa salvaguardia, con particolare riferimento al cosiddetto 'Cerquono', una roverella quasi millenaria, più o meno coeva degli stessi edifici abbaziali, che sorge al margine della vecchia mulattiera d'accesso alla chiesa, a poche decine di metri da essa. Esiste a riguardo una relazione del Centro Studi Appenninici del Parco Nazionale d'Abruzzo, che raccomanda di lasciare al solo uso pedonale la stradina, in quanto l'eventuale traffico veicolare sarebbe incompatibile con la salute della pianta.

Sarebbe certamente opportuno che le prescrizioni del vincolo recepissero questa raccomandazione, vietando di adibire al traffico veicolare la suddetta strada poderale.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Giancarlo Pelagatti

Note

- (1) Sul comprensorio della Valle Porclaneta e sulla tipologia costruttiva dei casali cfr. A. Clementi, *Breve traccia per una storia del Velino-Sirente* in *Gruppo Velino-Sirente, carta e note illustrative* a cura del C.A.I. Abruzzo, 1987; A. Cordeschi e U. Puoti su "Provincia oggi", trimestrale dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, nn. 31 e 37.
- (2) Si veda a riguardo la Sentenza 11 gennaio 2011, n. 28 del TAR Sicilia, Palermo, Sez. 2: "la legittimità delle misure adottate dalla Sopr. ai fini dell'apposizione di un vincolo indiretto va stabilita con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo (...) che sia con questo [scil. il bene monumentale oggetto di vincolo diretto] in tale relazione che la sua manomissione sia idonea (...) ad alterare il complesso delle caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e quello circostante (cfr. C.d.S. sez. VI n. 420 del 09/06/1993). Ciò in quanto occorre preservare una continuità storico ed artistica con gli insediamenti che circondano l'oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e siano in stato di abbandono". Cfr. anche la Sentenza 20 gennaio 2011, n.16 del TAR Umbria, Perugia, Sez. I : "La 'relazione di vincolo' chiarisce che la salvaguardia del bene va assicurata tenendo conto anche del contesto territoriale in cui sono inseriti i beni di interesse monumentale; lo spazio di rispetto coincide con la campagna circostante facendo corretta applicazione del criterio della c.d. continuità storica tra il monumento e gli insediamenti circostanti". V. anche TAR Puglia, 9 gennaio 2004, n. 117 là dove si osserva come la tutela del bene monumentale direttamente vincolato comporta "il mantenimento rispettivamente del suo livello di visibilità complessiva, del suo significato storico-artistico e del contesto territoriale nel quale è stato ideato, costruito e conservato". Infine C.d.S., sez. VI, 6 settembre 2002, n. 4566 là dove si discute di un "vincolo posto essenzialmente a tutela della continuità storica e dell'integrità e del decoro ambientale di un comprensorio (...)".

Prot. n. 36/2011

Pescara, 8 marzo 2011

**A: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER IL
PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E
L'ARTE CONTEMPORANEE**

Via di San Michele, 22
00153 ROMA

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO**

Via dell'industria- Nucleo Industriale di Bazzano
67100 L'AQUILA

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO**

Monastero Agostiniano di S. Amico
Via di S. Basilio, 2A
67100 L'AQUILA

**Oggetto: Tutela della Valle Porclaneta nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ).
Richiesta di vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42.**

Considerata la straordinaria rilevanza dell'abbazia romanica di Santa Maria in Valle Porclaneta e dei casali circostanti, che costituiscono nel loro insieme un sistema territoriale integrato di estremo interesse storico-culturale - un documento ancora sostanzialmente integro di un insediamento d'altura di servizio della transumanza verticale -, il Consiglio regionale dell'Abruzzo di Italia Nostra chiede l'istituzione di una zona speciale a regime di tutela estesa all'intera Valle Porclaneta, con una fascia di rispetto per un raggio di almeno 300 metri attorno alla chiesa, dichiarata con decreto del 30 ottobre 2007, Rep. 18755, di interesse importante ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La richiesta di vincolo indiretto, ai sensi dell'art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è motivata dai gravi rischi che minacciano la Valle Porclaneta, destinataria di una complessa ipotesi progettuale basata sulla creazione di strutture turistico-sportive e sul "recupero dei casolari esistenti ai fini della costituzione di un sistema di aziende agrituristiche", attraverso trasformazioni suscettibili di recare offesa alla visuale del monumento e tali, comunque, da costituire barriere permanenti o temporanee alla vista.

Gli interventi previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune di Magliano de' Marsi (art. 68 delle NTA), laddove prevedono all'interno del perimetro del Parco Velino-Sirente la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e "fedele ricostruzione" con cambio d'uso a fini agrituristiche, nel caso trovassero realizzazione, arrecherebbero irreversibili alterazioni morfologiche e funzionali all'ambito territoriale costituente la fascia di rispetto, distruggendo le straordinarie peculiarità naturalistico-culturali e l'atmosfera spirituale dei luoghi.

Il limite attuale della zona A del Piano Paesistico Regionale corre a poche centinaia di metri dall'abbazia, lungo la strada che da Passo Le Forche, ai piedi del Velino, scende al piazzale adibito a parcheggio e, di qui, seguendo il percorso della strada asfaltata della Valle Porclaneta, arriva all'abitato di Rosciolo.

La stretta "relazione di vincolo" suggerisce, facendo corretta applicazione del criterio della continuità storica tra il monumento e gli insediamenti circostanti, che la salvaguardia del bene monumentale debba essere assicurata tenendo conto anche della cornice ambientale in cui è inserito: il Monte Cativiglia, la sottostante Selva di S. Maria, la Valle Porclaneta (dall'abitato di Rosciolo fino alla chiesa e ai casali circostanti), la località "Il Campo" (un pianoro che corre a lato della Valle Porclaneta).

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Giancarlo Pelagatti